

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA

DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 1950

(25^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma » (N. 1140) (Approvato dalla Camera dei deputati):

Rizzo Giambattista, <i>relatore</i>	Pag. 344 e <i>passim</i>
GASPAROTTO	345
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	345 e <i>passim</i>
ASQUINI	346 e <i>passim</i>
PRESIDENTE	346 e <i>passim</i>
JANNELLI	347 e <i>passim</i>
BOSCO	350 e <i>passim</i>
PARRI	350 e <i>passim</i>
GIUA	352

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di am-

ministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato » (N. 1139) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, <i>relatore</i>	Pag. 359 e <i>passim</i>
Rizzo Giambattista	360 e <i>passim</i>
FERRARI	360 e <i>passim</i>
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	361 e <i>passim</i>

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Bosco, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Palermo, Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varaldo.

Sono presenti il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma » (N. 1140) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordina-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

mento della Scuola nazionale di danza in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Il provvedimento legislativo sul riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma può essere esaminato sotto tre aspetti: organizzazione della Scuola nazionale di danza che ha assunto la denominazione di Accademia nazionale di danza; compiti della Scuola nazionale di danza; disciplina della professione di maestro di danza.

Sul primo punto è da osservare che l'Accademia nazionale di danza ha un'organizzazione singolare in relazione con i compiti specifici che essa si propone, compiti di alta istruzione artistica in un campo in cui oggi non poche Nazioni civili cercano di portare, attraverso i pubblici poteri, un aiuto e un incitamento.

Perchè l'organizzazione è singolare? Perchè in essa, come dispone l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, viene scissa la parte amministrativa affidata ad un Presidente e ad un Consiglio di amministrazione, dalla parte didattica e disciplinare affidata alla direttrice (la quale oggi è anche la fondatrice dell'Accademia) e al collegio dei professori. E sotto l'aspetto didattico e disciplinare, direttrice e collegio dei professori vengono in diretti rapporti con il Ministero della pubblica istruzione che fornisce non soltanto buona parte dei mezzi, ma anche, attraverso gli incarichi, buona parte degli insegnanti, perchè è da notare che i ruoli organici dell'Accademia nazionale di danza sono quanto mai ristretti non essendo previsti altro che quattro posti. Cosicché ai vari insegnamenti, sia del corso normale sia del corso di perfezionamento, provvedono principalmente insegnanti per incarico o per contratto,

Ora questa separazione fra parte amministrativa e parte didattica e disciplinare a me è sembrata eccessiva per cui vi proporrò qualche emendamento che, senza alterare sostanzialmente l'organizzazione della Accademia nazionale di danza, serve a collegare in modo migliore l'attività, sia pure prevalentemente amministrativa, del Consiglio di amministrazione con quella attività didattica e disciplinare che

essenzialmente spetta al collegio dei professori e soprattutto alla direttrice.

Vengo ora ai compiti dell'Accademia nazionale di danza. Compito dell'Accademia nazionale di danza è di formare danzatrici in un corso normale che ha la durata di otto anni e di formare solisti, insegnanti, coreografi e compositori di danza in un corso di perfezionamento che ha la durata di tre anni.

Per raggiungere i suoi fini pubblici l'Accademia nazionale di danza ha mezzi ben modesti, tanto che, se si vuole veramente potenziare questo ramo di attività artistica, oggetto di particolari cure anche in altri Stati, bisogna pure che lo Stato provveda più adeguatamente anche al fine di attrezzare una nuova sede (che è già stata assegnata) rispondente alla importanza dell'Accademia nazionale di danza che ha veramente una fortuna notevolissima, in quanto, per esempio, l'anno scorso il numero delle alunne iscritte è stato di circa cinquecento.

Io ho cercato di sapere in che modo lo Stato interviene oggi per sostenere la Accademia nazionale di danza ed ho accertato che nello esercizio decorso la Accademia stessa ha avuto un contributo di un milione e mezzo, un milione e duecento mila lire per borse di studio e cinque milioni per le spese dei saggi annuali e degli spettacoli, cioè in totale 7.700.000 lire. È da tener in conto, poi, che lo Stato, mentre sostiene la spesa degli insegnanti incaricati, da parte sua incassa quello che versano le alunne, per cui, per le cinquecento alunne circa del corso del 1949, lo Stato ha incassato una somma che si aggira intorno a 1 milione e 800.000 lire, poichè ogni alunna paga tre mila lire più 400 lire di tassa di ammissione e 200 lire di spese di economato.

Ultimo punto degno di considerazione, regolato negli articoli da 3 a 6 del disegno di legge in esame, approvati dalla Camera dei deputati, è quello che riguarda la disciplina della professione di maestro di danza. Indubbiamente è una materia delicata, come quella che tende a regolare un'attività che a prima vista può sembrare non disciplinabile in via legislativa e in via amministrativa; ma, se si vuole elevare il tono di questo genere d'arte già così scaduto, è pur necessario disciplinare l'attività del maestro di danza. È da notare

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

che leggi precedenti hanno provveduto alla disciplina di professioni prima non sottoposte a regole specifiche, come la professione di maestro di canto (legge 15 giugno 1933, n. 818), la professione di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale (legge 4 giugno 1934, n. 977, modificata dal regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2190). La Camera, dei deputati negli articoli che ha approvato, probabilmente si è richiamata a questi precedenti legislativi; ed io ritengo che la disciplina che l'altro ramo del Parlamento ha dato alla professione di maestro di danza debba essere da noi approvata con una sola modifica che discuterò quando verrà in esame l'articolo relativo.

Non credo di dover aggiungere altro. Ritengo quindi che il disegno di legge vada approvato con gli emendamenti che vi illustrerò tra poco e che si possa anche fare un voto in presenza dell'onorevole Sottosegretario di Stato, senatore Vischia, che, avendo lo Stato ritenuto tra i suoi fini pubblici di considerare anche quello dello sviluppo dell'arte della danza, faccia in modo di contribuire efficacemente alla affermazione di questa attività per il lustro delle tradizioni artistiche del nostro Paese.

GASPAROTTO. Mi associo in pieno a quanto ha detto il senatore Rizzo Giambattista. La mancanza oggi di danzatrici è una questione che può essere considerata da un punto di vista economico: l'Italia infatti un tempo era la maggiore esportatrice di danzatrici; le danzatrici italiane prima giravano dappertutto come del resto una volta i cantanti italiani. Oggi invece la danza è coltivata più all'estero che da noi. Ecco perchè danzatrici americane e francesi vengono anche in Italia. Noi finiamo per essere, anzichè esportatori, importatori di danzatrici. Dunque mi associo cordialmente a quello che è stato detto dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, e faccio presente che l'Accademia nazionale di danza ha per Presidente l'onorevole Martino, Vice Presidente della Camera dei deputati, il quale procede nel suo lavoro con rigidi criteri di arte e con criteri allo stesso tempo utilitari.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io mi associo a quanto è stato detto dal relatore sul provvedimento

in esame riguardante il riordinamento della scuola nazionale di danza ricordando che proprio il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con tutti i Ministri lo ha presentato al Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, quindi, all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 7. — Fra i terzo e il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente

« Ai fini della retribuzione l'incarico di insegnamento di teoria della danza è equiparato al grado VII, quelli dello storia della danza e del costume, della storia dell'arte e di ispettrice disciplinare, al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX ».

Art. 8. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

Art. 9. — L'ultimo comma è soppresso.

Art. 9-bis (nuovo). — « Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Prima dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, vorrei proporre la seguente modifica: aggiungere un articolo 2-*bis* così formulato: « Il presidente dell'Accademia è nominato per due anni dal Ministro della pubblica istruzione ». Colgo, poi, l'occasione per associarmi alle parole lusinghiere che il senatore Gasparotto ha avuto per l'attuale presidente dell'Accademia nazionale di danza, onorevole Martino, Vice Presidente della Camera dei deputati.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole alla proposta fatta dal relatore, senatore Rizzo Giambattista. Formulerei, però, l'articolo aggiuntivo 2-*bis* nel modo seguente: « Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e dura in carica due anni ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Accetto questa modifica al mio emendamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo aggiuntivo 2-*bis* con la modifica proposta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia, accettata dal relatore.

Chi approva l'articolo anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Propongo di sopprimere nel primo comma dell'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, e specificatamente alla lettera a) le parole « nominato dal Ministro per la pubblica istruzione », che, dopo l'avvenuta approvazione dell'articolo 2-*bis*, riferite al presidente dell'Accademia, costituirebbero un'inutile ripetizione.

ASQUINI. Per me non è sufficientemente chiara la dizione di questo articolo. Qui si parla che il Consiglio di amministrazione è composto fra l'altro dal presidente. Ora il Consiglio

di amministrazione e il Presidente sono due organi separati oppure no?

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. È semplice: il presidente da un lato presiede l'organo collegiale che è il Consiglio di amministrazione dell'Accademia nazionale di danza e dall'altro ha poteri suoi propri. È per questo che nell'articolo 2-*bis* è stata delineata la figura del presidente come a se stante, mentre nell'articolo 3 egli viene considerato, ai fini della sua presidenza, come facente parte del Consiglio di amministrazione.

Ma giacché ho la parola, vorrei fare una breve parentesi per osservare che sono contrario alle formule che leggiamo in molti decreti legislativi sottoposti al nostro esame e quindi anche nel presente decreto legislativo all'articolo 3, formule per le quali, a proposito della composizione dei Consigli di amministrazione di enti vari, si parla di rappresentanti dei Ministeri. Qua non si tratta di rappresentanza ma di una forma di designazione per cui dovrebbero essere stabilite norme particolari. D'altra parte, siccome è un problema che si presenta per tutti i decreti legislativi già esaminati e si è venuta quasi a formare una prassi, pur augurandomi che nei nuovi disegni di legge non compaia questa terminologia non degna di plauso, non ritengo di dover avanzare al riguardo una proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Rizzo Giambattista, ha proposto di sopprimere nel primo comma dell'articolo 3, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, e specificatamente alla lettera a), le parole « nominato dal Ministro per la pubblica istruzione ». Questa modifica evidentemente è necessaria dopo l'avvenuta approvazione dell'articolo 2-*bis*. Sarebbe opportuno, però, per specificare meglio la funzione del presidente dell'Accademia nazionale di danza in seno al Consiglio di amministrazione aggiungere alle parole « dal presidente » le seguenti « che lo presiede ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Aderisco alla proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni metto ai voti il testo definitivo dello emendamento all'articolo 3, non modificato

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 :

Art. 3. — La disposizione di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente « a) dal presidente, che lo presiede ».

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

JANNELLI. Poichè il terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, dispone fra l'altro che il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni e può essere confermato, mi sembra che eguale disposizione dovrebbe essere stabilita per il presidente dell'Accademia nazionale di danza che ha anche la presidenza del Consiglio di amministrazione. Per questo proporrei di aggiungere all'articolo 2-bis, ora approvato, le parole « e può essere confermato ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Sono d'accordo con il senatore Jannelli circa l'opportunità di tale aggiunta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Jannelli all'articolo 2-bis testè approvato.

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2-bis nel suo seguente testo definitivo :

Art. 2-bis (nuovo). — Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 4, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, sul quale ha chiesto di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista :

Art. 4.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Accademia.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo non oltre il 15 giugno di ogni anno.

L'anno finanziario dell'Accademia decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul rendimento consuntivo non oltre il 30 settembre.

Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Il consuntivo sarà trasmesso, per competenza, alla Corte di conti, tramite la Ragioneria centrale.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Vorrei proporre una modifica di sostanza, per far sì che l'articolo 4 concordi con il successivo articolo 5 e anche con la realtà amministrativa e contabile. Mi richiamo all'ultimo comma di questo articolo in cui si dice: « Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione. Il consuntivo sarà trasmesso, per competenza, alla Corte dei conti, tramite la Ragioneria centrale ». In sostanza non è detto, come per il preventivo, che anche il bilancio consuntivo debba essere approvato, nonostante ciò sia evidentemente necessario, tanto più che ciò è detto nel primo comma del successivo articolo 5, che recita: « Il presidente del Consiglio di amministrazione provvede al buon andamento amministrativo dell'Accademia, e sottopone all'approvazione del Ministero il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo ».

In conclusione propongo che all'ultimo comma dell'articolo 4, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, le parole « Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto » sieno sostituite dalle seguenti « I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, all'ultimo comma dell'articolo 4, non mo-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

dificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 5, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, sul quale ha chiesto di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista:

Art. 5.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione provvede al buon andamento amministrativo dell'Accademia, e sottopone all'approvazione del Ministero il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Tutti gli ordinativi di spese e relative fatture riguardanti l'Accademia debbono recare il visto del presidente e, in caso di suo impedimento o di assenza, di un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato annualmente dal presidente medesimo.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta della direttrice e secondo le disponibilità del bilancio, assume il personale salariato temporaneo indispensabile per il funzionamento dei servizi dell'Accademia.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Ho da proporre a questo articolo una piccola modifica: invece di dire « il presidente del Consiglio d'amministrazione » sarebbe meglio dire semplicemente « il presidente ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, al primo comma dell'articolo 5, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Chi approva tale emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, sul quale il relatore, senatore Rizzo Giambattista, ha chiesto di parlare:

Art. 6.

La direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'istruzione artistica.

La direttrice dell'Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore.

Quando manca il titolare del posto di direttrice, il Ministro può affidare per incarico temporaneo l'ufficio di direttrice ad uno degli insegnanti.

La direttrice è responsabile dell'andamento didattico e disciplinare dell'Accademia, e ne fa relazione annualmente al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente.

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni didattiche e disciplinari della direttrice sono esercitate dall'insegnante che la direttrice stessa ha, all'inizio dell'anno scolastico, designato a sostituirla.

La direttrice, sentito il Collegio dei professori, stabilisce lo svolgimento dei programmi d'insegnamento e l'orario e provvede alla designazione dei professori incaricati secondo le disposizioni vigenti.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Qui trova luogo l'osservazione da me fatta, in sede di discussione generale, cioè che ho reputato eccessiva la separazione tra la parte amministrativa e la parte didattica e disciplinare, per cui si arriva a quello che a me sembra un assurdo, cioè che nell'ipotesi in cui manchi il titolare al posto di direttrice il Ministro, senza sentire il Consiglio di amministrazione, può nominare un qualsiasi incaricato temporaneo a tale ufficio, scegliendolo tra gli insegnanti della stessa Accademia. Propongo pertanto che al terzo comma dell'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, dopo le parole « il Ministro » sieno aggiunte le altre « su proposta del Consiglio di amministrazione ».

Propongo inoltre per una maggiore aderenza alla realtà e per il dovuto riguardo all'istituzione del presidente dell'Accademia na-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

zionale di danza, che al quarto comma dell'articolo in questione sieno sostituite le parole « al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente » con le altre « al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti i due emendamenti testè proposti dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, rispettivamente al terzo e al quarto comma dell'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Chi approva gli emendamenti anzidetti è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 7, modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge in esame la Camera dei deputati ha apportato all'articolo 7 queste modificazioni:

Fra il terzo e il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della retribuzione l'incarico di insegnamento di teoria della danza è equiparato al grado VII, quelli della storia della danza e del costume, della storia dell'arte e di ispettrice disciplinare, al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Non vorrei riprendere la discussione che tanto ci occupò nella riunione passata a proposito dell'applicabilità o meno della legge del 31 gennaio 1926, n. 100. Per evitare ogni questione al riguardo propongo che al comma secondo dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, siano soppresse le parole: « che sarà emanate ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento soppresivo, testè proposto dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, al secondo comma dell'articolo

7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236. Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al comma aggiunto dalla Camera dei deputati fra il terzo e il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236. Tale comma è del seguente tenore: « Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ». Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti il comma anzidetto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Al quinto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, propongo che sieno aggiunte dopo le parole: « gli incarichi conferiti » le altre: « dal Ministero della pubblica istruzione ».

BOSCO. Vorrei osservare che è contrario alla prassi stabilire che il Ministero della pubblica istruzione debba conferire direttamente gli incarichi, mentre di regola è sempre l'ente, l'istituto, l'Università o la scuola media che conferiscono questi incarichi. Non sono quindi favorevole all'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'Accademia nazionale di danza per la parte didattica dipende dal Ministero della pubblica istruzione. Il fatto che ci sia un Consiglio di amministrazione non impedisce che l'Accademia sia sottoposta alla disciplina didattica del Ministero della pubblica istruzione. Ci sono molti enti dotati di autonomia che però per la vigilanza, il controllo, dipendono dal Ministero della pubblica istruzione. Le nomine, le supplenze, sono conferite dal Ministero stesso. Sono quindi favorevole all'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, al quinto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236: aggiungere, cioè, dopo le parole « gli incarichi conferiti » le altre « dal Ministero per la pubblica istruzione ».

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'ultimo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, comma di cui già è stata data lettura.

BOSCO. Osservo che è stranissimo che si conceda una differenza di gradi a seconda della materia insegnata. È la prima volta che mi imbatto in questo caso. Nel campo dell'insegnamento tutto si svolge sullo stesso piano. Mentre per l'ufficio di pianista accompagnatore si può ritenere che si tratti di una attività pratica, e quindi si può ammettere che esso sia equiparato a un grado inferiore, per le altre materie, poichè sono materie di insegnamento teorico, esse dovrebbero essere tenute tutte sullo stesso piano.

Quindi, propongo che gli incarichi degli insegnamenti di teoria della danza, di storia della danza e del costume, e di storia dell'arte siano tutti equiparati al grado VIII.

PARRI. Prima di votare un emendamento di questo genere bisognerebbe avere qualche elemento di maggiore informazione. La Camera di deputati, stabilendo una differenziazione relativamente all'equiparazione dei gradi, fra l'incarico di insegnamento di teoria della danza e gli incarichi di insegnamento della storia della danza e del costume e della storia dell'arte, evidentemente ha ritenuto che l'insegnamento di teoria della danza sia fondamentale e gli altri accessori, in analogia pressapoco a quanto avviene nell'Accademia di Belle Arti, nella quale gli insegnamenti artistici sono fondamentali e gli altri insegnamenti, per esempio quello di storia dell'arte, sono considerati accessori. Quindi riterrei più prudente non modificare il testo dell'ultimo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. In verità il relatore si era proposto alcuni dubbi che sono stati affacciati in sede di discussione, per cui ho voluto esaminare attentamente le osservazioni del Ministero della pubblica istruzione per giustificare l'emendamento che è stato votato

dalla Camera dei deputati. Voglio leggere alla Commissione tali osservazioni:

« Nello stabilire i gradi ai quali debbono essere equiparati, ai soli fini della retribuzione, le incaricate nei corsi normali, si è tenuto conto dell'attuale scarsità di maestre provette e della loro riluttanza ad eccettare incarichi nell'Accademia, dato che, sia la professione di danzatrice e di coreografa, sia l'insegnamento privato della danza rendono possibili guadagni di gran lunga maggiori di quelli che assicurano gli incarichi scolastici. È solo per il lustro che l'Accademia conferisce ai suoi docenti e per la paziente opera di persuasione esercitata su alcune artiste che è stato possibile sinora assicurare all'Accademia elementi di valore. Ma non si può sempre contare sullo spirito di sacrificio altrui ».

L'obiezione che è stata già opposta è che, in relazione con certi incarichi nell'insegnamento medio e addirittura nell'insegnamento universitario, l'inquadramento che si propone per questi incaricati, sia pure agli affetti della sola retribuzione, sembra eccessivo. In proposito vi sono due questioni da considerare. Prima questione: è il caso di mantenere quel distacco, ai fini dello stipendio, fra i vari incarichi che esisteva già nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, e che è stato mantenuto anche nell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati? A questo riguardo confesso di non avere una competenza specifica. Riferisco quindi che mi è stato assicurato che l'insegnamento di teoria della danza è fondamentale in una Accademia nazionale di danza, per cui appare giustificato che la retribuzione dell'insegnante di questa materia sia superiore a quella dell'insegnante di storia della danza e del costume e di storia dell'arte.

Seconda questione: con essa vengo al punto, che nell'emendamento della Camera dei deputati mi aveva ancora più impressionato, dello slittamento verso l'alto, cioè della elevazione delle qualifiche agli effetti della retribuzione. Debbo notare che, secondo l'emendamento della Camera dei deputati, mentre per la teoria della danza si passa dal grado VIII al VII, per la storia della danza e del costume e la storia dell'arte dal grado IX al grado VIII (la stessa qualifica, agli effetti della retribuzione, spetta alle ispettrici disciplinari che sono state aggiunte nel-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati), invece per l'ufficio di pianista accompagnatore si soltanto due gradi, cioè dal grado XI si passa al grado IX. Ma a questo proposito mi è stato osservato, e con ogni vigore, che se si vuole avere un maestro accompagnatore che sia degno di tale nome e non sia uno strimpellatore, date le attuali condizioni del mercato, occorre quanto meno offrire una retribuzione che possa equipararsi a quella del grado IX statale. Anche per gli altri insegnamenti si dice che è assolutamente necessario in rapporto a quelle che sono le attuali remunerazioni del mercato libero (poichè esiste un mercato libero per il collocamento delle danzatrici).....

PARRI. Nelle scuole medie gli insegnanti di storia dell'arte quale retribuzione hanno?

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Stavo appunto dicendo che l'Accademia nazionale di danza, per la necessità di rivolgersi ad un mercato in cui agiscono operatori che non possono essere disciplinati dal pubblico potere, deve essere regolata secondo norme speciali.

Per quanto riguarda le ispettrici disciplinari debbo aggiungere che esse sono necessarie anche in vista dell'enorme aumento del numero delle alunne. Le ispettrici disciplinari, oltre il loro compito strettamente professionale, hanno anche un compito di guida morale, per cui è chiara la delicatezza della loro funzione che merita quindi di essere considerata e valutata ai fini della retribuzione. In conclusione chiedo che sia approvato il testo emendato dalla Camera dei deputati.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al pensiero del Governo, quale risulta dalle dichiarazioni del relatore, senatore Rizzo Giambattista, aggiungo che un insegnante di storia dell'arte è un laureato in lettere e che un insegnante di storia del costume in Italia è rarissimo — sono tre o quattro in Italia — e tutti professori universitari. Da ciò risulta che se l'Accademia nazionale di danza vuole avere insegnanti di storia del costume o dell'arte, deve ricercarli in docenti di grado universitario, almeno fra i liberi docenti.

Vorrei inoltre far presente alla Commissione che per l'ufficio di pianista accompagnatore si rende indispensabile che tale ufficio sia equiparato ad un grado sufficientemen-

te elevato perchè in questo caso, trattandosi di musica per danze artistiche, occorre un maestro accompagnatore dotato di un certo senso d'arte.

PARRI. Anch'io ritengo che l'ufficio di pianista accompagnatore debba essere equiparato ad un grado sufficientemente elevato.

Per quanto, però, riguarda le ispettrici disciplinari, mi pare che l'emendamento della Camera dei deputati fissi per esse un grado troppo alto.

ASQUINI. L'osservazione fatta dal senatore Parri mi sembra giusta: l'ufficio di pianista accompagnatore non può essere equiparato ad un grado più basso di quello a cui è equiparato l'incarico di ispettrice disciplinare. Inoltre mi pare che le mansioni delle ispettrici disciplinari non siano chiaramente fissate.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Le ispettrici disciplinari trovano la loro giustificazione nella speciale fisionomia delle peculiari finalità dell'Accademia nazionale di danza. Questa, che nello scorso anno scolastico ha registrato una frequenza di circa 500 allievi, si propone non solo di impartire un'istruzione tecnica agli allievi, di elevato livello, ma anche di contribuire alla formazione morale e professionale degli alunni, riportando la professione di danzatrice alla considerazione in cui è tenuta in tutti gli altri Paesi e che già era tenuta anche in Italia. La funzione di ispettrice disciplinare, dunque, è di una notevole importanza.

PRESIDENTE. Dal senatore Jannelli è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236: « Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX, l'incarico di ispettrice disciplinare al grado XI.

Faccio presente che l'emendamento del senatore Jannelli, per quanto riguarda gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte, assorbe quello testè proposto dal senatore Bosco.

ASQUINI. Dopo le dichiarazioni del relatore, senatore Rizzo Giambattista, per quel che

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

riguardia l'incarico di ispettrice disciplinare, propongo che tale incarico sia equiparato al grado X.

GIUA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. Con questa dichiarazione intendo riferirmi a tutto il disegno di legge in esame. Voterò a favore della proposta di emendamento fatta dal senatore Jannelli in quanto essa tende a ridurre l'importanza dell'Accademia nazionale di danza. Pur riconoscendo la necessità dell'insegnamento della danza, considero tuttavia tale insegnamento come collaterale a quello della musica, e pertanto non ammetto la necessità della creazione di una Accademia nazionale di danza. E ciò anche in considerazione dal fatto che noi sappiamo come comincia, ma non sappiamo come finirà questa istituzione, soprattutto dal punto di vista morale, perchè si corre il pericolo che manifestazioni, all'origine artistiche, possano finire col produrre danzatrici, per esempio, da *tabarin*. Considero quest'eventualità come degenerativa dal punto di vista etico, e mi meraviglio che tale eventualità non sia stata presa in considerazione.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Dichiaro formalmente che se avessi avuto la convinzione che la creazione dell'Accademia nazionale di danza potesse portare ai fenomeni degenerativi a cui ha accennato il senatore Giua, mi sarei ben guardato dal proporre l'approvazione del presente disegno di legge.

In realtà, invece, l'*animus* da cui sono stato mosso, e che corrisponde a dichiarazioni ufficiali che mi sono state fatte in proposito, è quello che la creazione dell'Accademia nazionale di danza deve servire proprio ad evitare certi fenomeni degenerativi nello specifico campo di attività della danza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Jannelli all'ultimo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, per parti separate.

Chi approva la prima parte: « Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado VIII », è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Chi approva la seconda parte: « ... l'ufficio di accompagnatore al grado IX », è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Chi approva la terza parte: « ... e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado XI », è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto allora ai voti la proposta del senatore Asquini, tendente ad equiparare l'incarico di ispettrice disciplinare al grado X.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti nel suo complesso l'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236: « Ai fini della retribuzione gli incarichi d'insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte, sono equiparati al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX, e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado X ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dei seguenti commi che come secondo e terzo sono stati sostituiti dalla Camera dei deputati al secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Poichè il secondo comma dell'articolo 8 regola la scrittura annuale degli artisti, e cioè siamo nello specifico campo dell'ingaggio, proporrei di emendare il testo approvato dalla Camera dei deputati aggiungendo dopo le parole: « è sciei-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

to », le altre: « dal Consiglio di amministrazione, su proposta della direttrice ».

BOSCO. Ritengo che quest'aggiunta non sia opportuna e propongo di approvare il secondo comma dell'articolo 8 nel testo della Camera dei deputati.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Vorrei osservare che il personale del corso di perfezionamento di cui all'articolo 8 non viene nominato; non siamo nel campo del comando, siamo invece nel campo, come ho detto, della scrittura annuale e già attualmente questo personale, scritturato ogni anno, viene scelto dal Consiglio di amministrazione, il quale poi — come risulta dal terzo comma approvato dalla Camera dei deputati — fissa di volta in volta le retribuzioni, al cui pagamento si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio. Il Ministero della pubblica istruzione non entra nella scelta e nella nomina del personale in questione. Ho pensato, quindi, che per evitare dubbiezze e contestazioni fosse opportuno stabilire con norma di legge quello che è uno stato di fatto ormai pacifico.

BOSCO. Se così stanno le cose aderisco soltanto ad una parte dell'emendamento proposto dal relatore, sono, cioè, favorevole all'aggiunta delle parole « dal Consiglio di amministrazione » dopo le parole « è scelto », ma sono contrario all'aggiunta delle parole « su proposta della direttrice ».

PRESIDENTE. Voteremo allora per parti separate l'emendamento proposto dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, al secondo comma, modificato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento anzidetto, tendente ad aggiungere dopo le parole: « è scelto », le altre: « dal Consiglio di amministrazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti la seconda parte dell'emendamento, tendente ad aggiungere dopo le parole « dal Consiglio di amministrazione » le seguenti « su proposta della direttrice ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ai voti infine il terzo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, comma del quale già è stata data lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La riunione, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 17,15).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 9, modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236. Come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge in esame la Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 9.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Desidero proporre alla Commissione una piccola modifica al quarto comma dell'articolo 9, e precisamente sostituire le parole « su proposta della direttrice dell'Accademia » con le altre « su proposta del Consiglio di Amministrazione ». Questa proposta è in stretto riferimento e chiaramente coerente con quella già approvata dalla Commissione al secondo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento teste proposto dal relatore al quarto comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti la soppressione dell'ultimo comma, approvato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Chi approva tale soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Do ora lettura dell'articolo 9-bis, approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 9-bis (nuovo). — Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

Nessuno chiedendo di parlare lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 10, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, su cui ha chiesto di parlare il relatore, senatore Rizzo Giambattista.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Al secondo comma dell'articolo 10, che è così formulato: « Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero di quindici, complessivamente per i tre anni di corso, per ciascun esercizio finanziario, sarà provveduto con apposite sovvenzioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) », ritengo opportuno aggiungere, dopo le parole: « esercizio finanziario », le altre: « nonchè per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento ». E ciò per ovvie ragioni.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento testè proposto dal relatore, senatore Rizzo Giambattista, al secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236.

Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè nessuno chiede di parlare sui restanti articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, la discussione sull'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativo alla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo anzidetto, è esaurita. L'articolo 1 del disegno di legge in esame, dopo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e approvate dal Senato e dopo le modificazioni apportate dal Senato al decreto legislativo più volte citato, resta così formulato:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2-bis (nuovo). — Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato.

Art. 3. — La disposizione di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dal presidente che lo presiede; ».

Art. 4. — All'ultimo comma le parole « Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto » sono sostituite dalle altre « I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti ».

Art. 5. — Al primo comma sono soppresse le parole « del Consiglio d'amministrazione ».

Art. 6. — Al terzo comma, dopo le parole « il Ministro » sono aggiunte le altre « su proposta del Consiglio d'amministrazione ».

Al quarto comma sono sostituite le parole « al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente » con le altre « al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 7. — Al secondo comma sono soppresse le parole « che sarà emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Fra il terzo e il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ».

Al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole « gli incarichi conferiti » le altre « dal Ministero per la pubblica istruzione ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado X ».

Art. 8. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

Art. 9. — Al quarto comma sono sostituite le parole « su proposta della direttrice dell'Accademia » con le altre « su proposta del Consiglio di amministrazione ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 9-bis (nuovo). — « Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo ».

Art. 10. — Al secondo comma, dopo le parole « esercizio finanziario » sono aggiunte le altre « nonchè per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento ».

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue ora l'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura :

Art. 2.

Gli Enti statali, parastatali o sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Propongo di sostituire alle parole « Gli Enti statali, parastatali o » le seguenti « Gli Enti pubblici e gli enti ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo risultante dall'emendamento ora proposto dal relatore: « Gli Enti pubblici e gli Enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate dell'Accademia nazionale di danza o di scuole ad esse pareggiate ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 3 del disegno di legge. Ne do lettura :

Art. 3.

Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un Istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento.

JANNELLI. Rilevo che la indeterminatezza di questo articolo, in cui si parla genericamente di istituti pareggiati all'Accademia nazionale di danza, può dar luogo ad inconvenienti, come è accaduto in casi analoghi. Sarebbe, quindi, opportuno o procedere alla soppressione dell'articolo 3 o stabilire con esattezza quali siano gli istituti di danza pareggiati.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. La questione sollevata dal senatore Jannelli investe non soltanto l'articolo 3, ma anche gli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge di ratifica approvato dalla Camera dei deputati. La preoccupazione manifestata dal senatore Jannelli circa la genericità della indicazione degli istituti pareggiati non ha però ragione di essere, ove si tenga conto dell'articolo 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236. In esso infatti è detto che « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, potranno essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformeranno, sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è prescritto per l'Accademia nazionale di danza ». Per questo pareggiamento inoltre, nello stesso articolo, è prevista la nomina di una Commissione per l'accertamento con ogni garanzia dei requisiti voluti per il pareggiamento stesso.

La questione che può farsi, piuttosto, è un'altra, ed io stesso ne parlai in sede di discussione generale. È necessaria una disciplina del titolo e delle funzioni di maestro di danza? Secondo gli orientamenti spirituali e politici si possono dare risposte diverse.

Osservo che il concetto di sottoporre ad una disciplina questa professione, trova riscontro nel fatto che anche altre attività umane similari, per cui in un primo tempo si era ritenuto che potevano essere lasciate libere per ottenere

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

una naturale selezione, successivamente sono state disciplinate e regolate. Ora, ove si pensi che lo spirito del provvedimento che stiamo discutendo è proprio quello di inquadrare questa attività umana, dando ad essa una maggiore dignità ed impedendo eventuali degenerazioni (e ciò dicendo mi duole di non vederle in Aula, in questo momento, il senatore Giua), bisogna riconoscere che un regolamento del titolo e delle funzioni di maestro di danza è la diretta e naturale conseguenza del disegno di legge in esame.

Vi è poi un problema subordinato, in relazione con il quale propongo un altro emendamento. Abbiamo visto che in questo disegno di legge si afferma un principio generale, secondo cui non si può assumere il titolo di maestro di danza se non si consegue il diploma nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto parareggiato. Inoltre, l'articolo 4 del disegno di legge statuisce che coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da enti parastatali, hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorchè non provvisti del diploma di cui all'articolo 3. Questa disposizione tende a sanare la attuale situazione di fatto stabilendo che l'aver insegnato per un certo periodo di tempo nelle scuole di danza anzidette sia valido titolo per l'assunzione della qualifica di maestro di danza e delle facoltà di esercitare la professione relativa.

All'articolo 5 del disegno di legge, invece, è considerato il caso di coloro i quali esercitano la professione di maestro di danza e non si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4. Costoro non potranno continuare l'esercizio della professione se non otterranno giudizio di idoneità da un'apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se sarà ritenuto necessario in seguito ad esami. Ora non è da escludere che alcuni di questi maestri abbiano esercitato la professione di maestro di danza pur non avendo diplomi e titoli di insegnamento, per tutta la loro vita, ed ora, proprio in conseguenza di questo disegno di legge — e forse nel momento meno propizio — non è da escludere, ripeto, che si trovino nella condizione di dover sostenere un esame per continuare l'esercizio della professione. Se anche però tale esame po-

trà risultare negativo per alcuni di essi, non dobbiamo esitare ad accettare l'articolo 5, sempre in base a quanto ho detto prima circa lo scopo del disegno di legge, che è quello di elevare l'attività professionale della danza a un livello superiore, conformandole un'antica dignità e dandone una ancora maggiore. Tuttavia ritengo che sia opportuno dare un maggior respiro ai maestri di danza considerati nell'articolo 5, concedendo loro un maggior periodo di tempo utile per adire le Commissioni previste dall'articolo 5 stesso e dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

In conclusione in sede di discussione dell'articolo 6 proporrò di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 6 stesso, alle parole « nel termine perentorio di sei mesi » le parole « nel termine perentorio di diciotto mesi ».

VISCHIA. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario alla proposta, fatta dal senatore Jannelli, di soppressione dell'articolo 3.

JANNELLI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 3 del disegno di legge, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

Art. 4.

Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da Enti parastatali hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorchè non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.

A questo articolo in relazione con la modifica testè apportata all'articolo 2 occorre sostituire alle parole « Enti parastatali » le altre « Enti pubblici ». Chi approva l'articolo 4 del disegno di legge nel testo risultante dalla modificazione ora proposta è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 5 del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 5.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitano la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 6 del disegno di legge. Ne do lettura :

Art. 6.

La Commissione sarà nominata dal Ministero per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà composta :

1°) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza ;

2°) da due insegnanti dell'Accademia predetta ;

3°) da due esperti nella danza dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione.

All'ultimo comma di questo articolo il relatore ha proposto di sostituire le parole « sei mesi » con le altre « diciotto mesi ». Chi approva l'articolo 6 del disegno di legge nel testo risultante dall'emendamento ora detto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 7 del disegno di legge. Ne do lettura :

Art. 7.

Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengono istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie.

Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge nel suo complesso risulta così formulato :

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 2-bis (nuovo). — « Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato ».

Art. 3. — La disposizione di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente :

« a) dal presidente, che lo presiede ; ».

Art. 4. — All'ultimo comma le parole « Il bilancio preventivo dell'Accademia nazionale di danza deve essere sottoposto » sono sostituite dalle altre « I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti ».

Art. 5. — Al primo comma sono soppresse le parole « del Consiglio d'amministrazione ».

Art. 6. — Al terzo comma, dopo le parole « il Ministro » sono aggiunte le altre « su proposta del Consiglio d'amministrazione ».

Al quarto comma sono sostituite le parole « al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del presidente » con le altre « al presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

Art. 7. — Al secondo comma sono soppresses le parole « che sarà emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ».

Fra il terzo e il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Alla vigilanza disciplinare delle alunne, saranno addette due ispettrici nominate con incarico annuale ».

Al quinto comma sono aggiunte, dopo le parole « gli incarichi conferiti » le altre « del Ministero per la pubblica istruzione ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado VIII, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado IX e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado X ».

Art. 8. — Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.

« In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) ».

Art. 9. — Al quarto comma sono sostituite le parole « su proposta della direttrice dell'Accademia » con le altre « su proposta del Consiglio di amministrazione ».

L'ultimo comma è soppresso.

Art. 9-bis (nuovo). — « Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Soprintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo ».

Art. 10. — Al secondo comma, dopo le parole « esercizio finanziario » sono aggiunte le altre « nonchè per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento ».

Art. 2.

Gli Enti pubblici e gli Enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare nei corpi di ballo o nei gruppi di danzatrici con preferenza le diplomate della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.

Art. 3.

Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un Istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento.

Art. 4.

Coloro che abbiano insegnato per almeno tre anni in Accademie o scuole di danza dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici hanno diritto di assumere il titolo di maestro di danza e di esercitare la relativa professione, ancorchè non provvisti di diploma di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Coloro che alla data di pubblicazione della presente legge esercitino la professione di maestro di danza e non si trovino nelle condizioni prevedute dagli articoli 3 e 4 non possono continuare l'esercizio della professione, qualora non ottengano giudizio di idoneità da una apposita Commissione in base ai titoli da essi presentati e se ritenuto necessario in seguito ad esami.

Art. 6.

La Commissione sarà nominata dal Ministero per la pubblica istruzione non oltre i sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sarà composta:

1°) dalla direttrice dell'Accademia nazionale di danza;

2°) da due insegnanti dell'Accademia predetta;

3°) da due esperti nella danza dei quali uno designato dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo).

Le domande per ottenere il giudizio di idoneità di cui agli articoli precedenti dovranno essere presentate nel termine perentorio di diciotto mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto di nomina della Commissione.

Art. 7.

Le licenziate del corso superiore dell'Accademia saranno ammesse, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provviste del diploma di scuole medie superiori di secondo grado, alle scuole che vengono istituite per il conseguimento del titolo di insegnante di educazione fisica nelle scuole medie.

Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli delle altre scuole superiori di educazione fisica.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato » (N. 1139)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

FOCACCIA, *relatore*. Su questo disegno di legge non avrei niente da osservare da un punto di vista generale. La Camera dei deputati ha ratificato il decreto legislativo 7 maggio

1948, n. 598, modificando soltanto il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo stesso. Io mi limiterò a proporre soltanto alcuni emendamenti al testo del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro dei trasporti e — oltre che dei Sottosegretari di Stato, uno dei quali, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro stesso — è composto di sedici consiglieri e cioè:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato;

b) di tre funzionari delle ferrovie stesse;

c) di due magistrati del Consiglio di Stato;

d) di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

e) di un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

f) di un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

g) di tre rappresentanti del personale delle ferrovie dello Stato scelti fra agenti in servizio della stessa Amministrazione;

h) di tre cittadini, non funzionari delle ferrovie dello Stato, nè ex funzionari dello Stato, che abbiano data prova di alta capacità tecnica ed amministrativa anche in materia di trasporti ».

FOCACCIA, *relatore*. Propongo alla lettera d) dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, di sostituire alle parole: « di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro », le altre: « di tre funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ».

La ragione di questo emendamento è questa: prima di tutto i funzionari del Ministero del

tesoro, compreso il Ministro, si sono lamentati che i rappresentanti del Ministero del tesoro sieno di numero insufficiente in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; e spesso, così, avviene che, nonostante il voto contrario dei due rappresentanti del Ministero del tesoro, determinate deliberazioni passino. Sarà bene, quindi, aumentare il numero di questi rappresentanti del Tesoro. In secondo luogo mi sembra opportuno includere un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti perchè essa ha relazione col Ministero dei trasporti sia per quanto riguarda le eventuali emissioni di obbligazioni, sia per quanto riguarda le pensioni.

RIZZO GIAMBATTISTA. La modifica che è stata proposta e votata dalla Camera dei deputati è attinente ad una precedente modifica nell'organizzazione del Ministero dei trasporti relativamente ai Sottosegretari di Stato. Per quanto io ricordo, è un fatto nuovo (non credo che ci sia un precedente riferibile al Ministero dei trasporti) che nel Ministero dei trasporti ci siano due Sottosegretari di Stato anzichè uno; ma che questo sia avvenuto e che possa avvenire anche in seguito non significa che la situazione attuale si debba istituzionalizzare, altrimenti faremmo come i costituzionalisti inglesi che, quando la regina Vittoria regnò per tanti decenni, nei loro trattati invece di parlare del re parlavano della regina!

Infatti, attraverso l'emendamento della Camera dei deputati, è scomparsa addirittura la ipotesi che il Sottosegretario di Stato per i trasporti possa essere uno. Nel primo comma dell'articolo 1 si dice che il Consiglio di amministrazione è composto anche « dei Sottosegretari di Stato, uno dei quali, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro stesso... ». Invece, se ammettiamo (come dobbiamo ammettere) che possa tornare ad essere uno solo il Sottosegretario di Stato, allora il Sottosegretario, a mio avviso, non avrebbe bisogno della delega del Ministro, poichè, sostituendo il Ministro, eserciterebbe quelle funzioni vicarie che spettano di regola al Sottosegretario di Stato.

L'articolo 1, come originariamente formulato, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ben diceva: « Il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Mini-

stro per i trasporti ed oltre che del Sottosegretario di Stato, il quale in caso di assenza del Ministro lo sostituisce nella presidenza... ».

Se vogliamo fare l'ipotesi che, oltre che un solo, ci possano essere due o più Sottosegretari di Stato, io scinderei e disciplinerei in modo diverso le due ipotesi, a meno che non vogliamo lasciare ad ogni costo a coloro che ci seguiranno la necessità di una modifica legislativa nell'ipotesi di ritorno al Sottosegretario di Stato unico.

FERRARI. Sulla questione dei Sottosegretari di Stato effettivamente ritengo che sorga legittimo il dubbio interpretativo se i Sottosegretari di Stato facciano parte in quanto tali del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, salvo poi ad avere uno di essi la delega specifica da parte del Ministro dei trasporti. Ora, su questo punto sono indifferente. Comunque è certo che bisogna dare una formulazione chiara al primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

Sulla proposta, poi, avanzata dal relatore, senatore Focaccia, non sono d'accordo. Non comprendo la ragione di aumentare il numero dei rappresentanti del Ministero del tesoro in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Se le ragioni sono quelle addotte dal senatore Focaccia non le condivido. Il relatore ha detto che si è verificato più di una volta che i rappresentanti del Ministero del tesoro siano stati contrari ad alcune deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ma che la maggioranza dei componenti tale Consiglio abbia ugualmente ritenuto valida l'approvazione di queste deliberazioni. Ora, quale motivo particolare di rilievo v'è in questo fatto? Non vorrei, e me lo lascia supporre ciò che ha detto il senatore Focaccia, che la presenza dei rappresentanti del Ministero del tesoro inducesse il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato a fare considerazioni eccessivamente numeriche e scheletriche di bilancio, come in realtà credo che parecchie volte avvenga. Il rappresentante del Ministero del tesoro è istintivamente portato a considerare il fatto, a cui noi oggi assistiamo, che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è in condizione di passività e che quindi occorrono integrazioni di bilancio. Questo potrebbe determinare visuali troppo limitate da parte di chi rappresenta il Ministero del tesoro.

Quindi, basta il numero dei rappresentanti attuali. Ritengo che aumentare il numero di essi sarebbe un errore per lo sviluppo funzionale che deve assumere la rete delle ferrovie.

Sono, dunque, contrario alla proposta di emendamento del senatore Focaccia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo di ripristinare il testo originario del primo comma dell'articolo 1 e di inserire, prima dell'ultimo comma dello stesso articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, un altro così concepito: « Se i Sottosegretari di Stato sono due, entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro ».

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono d'accordo circa gli emendamenti proposti dal senatore Rizzo Giambattista.

Per quanto riguarda la proposta di emendamento fatta dal relatore, senatore Focaccia, io vi aderisco. La proposta deriva non tanto dal fatto che i due rappresentanti del Ministero del tesoro possano eventualmente votare contro e gli altri a favore e quindi possa crearsi una questione di maggioranza da parte del resto del Consiglio di amministrazione rispetto alla esigua minoranza dei rappresentanti del Ministero del tesoro, perchè evidentemente simile ipotesi può verificarsi anche con tre rappresentanti del Ministero del tesoro. Non è questa la ragione, anche perchè praticamente in un consiglio di amministrazione, come in ogni comitato, si ha sempre una maggioranza ed una minoranza e noi non dobbiamo prevedere una maggioranza assicurata. La ragione è che ognuna di queste persone, che compongono il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha una sua funzione specifica e interviene alle riunioni del Consiglio non tanto per dare un voto favorevole o sfavorevole, quanto perchè, prima che il Consiglio debba prendere una qualunque decisione, è necessario che sia sentita nella sua determinata competenza.

È per questo che del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato fanno parte due magistrati del Consiglio di Stato, i rappresentanti del Ministero del tesoro, dell'Avvocatura dello Stato, del Ministero dei lavori pubblici, e così via, i quali con la loro specifica

competenza nei rispettivi campi di attività possono illuminare il Consiglio stesso.

Quindi, soltanto per la ragione ora detta, così come sono ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato i rappresentanti dell'Avvocatura di Stato, del Ministro dei lavori pubblici e via dicendo, il Governo non è affatto contrario a che sia ammesso a far parte del Consiglio stesso anche un rappresentante della Cassa depositi e prestiti.

Il terzo rappresentante del Ministero del tesoro, che secondo la proposta avanzata dal senatore Focaccia, dovrebbe essere ammesso a far parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sarebbe una persona perfettamente qualificata, così come sono qualificati gli altri due rappresentanti del Ministero anzidetto: sarebbe, infatti, un funzionario appartenente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, la cui ammissione in seno al Consiglio di amministrazione riuscirebbe sommamente utile per la trattazione di ogni questione inerente ai rapporti tra il Ministero dei trasporti e la Cassa depositi e prestiti.

FERRARI. Credevo che il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista, portasse un'altra argomentazione datagli dall'esperienza di mesi di permanenza nel Ministero e quindi di partecipazione senza dubbio molto valida al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Io porto qui l'esperienza da me fatta, senza toccare la posizione dei rappresentanti del Ministero del tesoro, la cui altezza di capacità e intelligenza è nota a tutti ed a noi in modo particolare, e ribadisco quello che ho detto già, che, cioè, l'aumento del numero dei rappresentanti del Ministero del tesoro in seno al Consiglio di amministrazione vuol dire aggiungere qualcosa che renderà più difficile il movimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie. È sufficiente il numero che c'è adesso dei funzionari del Ministero del tesoro, perchè la loro partecipazione è puramente di controllo.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ma anche di competenza.

FERRARI. L'apporto a cui ha fatto cenno il Sottosegretario di Stato, senatore Battista, non lo comprendo. Può essere anche un apporto extra Consiglio di amministrazione, una consulenza sotto varie forme e aspetti, che può es-

sere ricercata, e sarà sempre ricercata; ma la presenza di un numero, maggiore di quello che è già stabilito, di membri che esercitano un controllo da un punto di vista strettamente di bilancio, puramente di andamento economico, mi pare che debba costituire un intralcio notevole per l'Azienda autonoma delle ferrovie. Noi tendiamo (e questo è stata la ragione della costituzione dell'Azienda autonoma che ha dato ottimi risultati) tendiamo a rendere questa e le altre aziende autonome sempre più agili e indipendenti; in questo modo invece le leghiamo, dando ad esse una parvenza di indipendenza ma creando in sostanza situazioni che possono costituire motivi di gravi discussioni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi pare che il senatore Ferrari abbia toccato veramente il punto essenziale della questione e per questo gli voglio dare il mio sostegno. Qui non siamo di fronte a un Consiglio di amministrazione vero e proprio. Impropiamente esso viene chiamato così: siamo, invece, di fronte ad un organo consultivo.

Difatti l'articolo 4 del decreto legislativo in esame reca: « I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati ». Quindi il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, oggi, in Italia — ed è questo un problema che dovremmo riesaminare a fondo — non è altro che un organo che dà pareri al Ministro, il quale, ove non intenda seguirli, deve motivare i suoi provvedimenti. Si tratta, quindi, indubbiamente di un organo consultivo. Darà pareri obbligatori e non facoltativi, siamo perfettamente d'accordo, ma darà sempre pareri.

Ora a me sembra che un organo consultivo, composto di più di 16 membri, abbia un numero sufficiente di componenti. È questo il motivo per cui, pur riconoscendo la funzione altissima che i funzionari del Ministero del tesoro hanno in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, non ritengo assolutamente necessario modificare nel senso proposto dal senatore Focaccia l'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

FOCACCIA, *relatore*. Insisto nella mia proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti la proposta di emendamento, fatta dal senatore Focaccia, di sostitui-

tuire nella lettera *d*) dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, alle parole « di due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro » le altre « di tre funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno appartenente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti ». Chi approva tale proposta di emendamento è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di ripristinare il testo originario del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la proposta, fatta del senatore Rizzo Giambattista, di aggiungere nell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, prima dell'ultimo comma il seguente:

« Se i Sottosegretari di Stato sono due, entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro ».

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Sull'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, il relatore, senatore Focaccia, ha chiesto di parlare. Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato. Quelli di cui alla lettera *g*) sono scelti dal Ministro per i trasporti, uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e precisamente: personale dirigente (gruppo *A*), personale degli uffici (gruppi *B* e *C*, personale d'ordine e subalterno), personale esecutivo. La scelta sarà fatta dal Ministro per i trasporti su « terne » di nomi, una per ciascuna delle suddette categorie, designati elettivamente dagli appartenenti alle categorie stesse.

Il Ministro per i trasporti stabilirà, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, le modalità per le suddette designazioni. I consiglieri di cui alla lettera *h*), infine, sono pure scelti dal Ministro per i trasporti. L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la difesa ed è nominato con decreto del Ministro per i trasporti.

Nel ruolo delle ferrovie dello Stato i posti occupati dai funzionari ed agenti di cui alle lettere *b*) e *g*) e quello del segretario debbono essere considerati in soprannumero.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite per i funzionari dello Stato; particolarmente nessuno di essi può essere amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di società o ditte che abbiano convenzioni con le ferrovie dello Stato per trasporti, forniture, lavori ed appalti in genere.

I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

FOCACCIA, *relatore*. Propongo che il primo e il secondo comma di questo articolo siano sostituiti dai seguenti:

« I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'articolo 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli fra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato.

« I consiglieri indicati alla lettera *g*) sono designati elettivamente uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e precisamente: personale dirigente (gruppo *A*); personale degli uffici (gruppo *B* e *C*, personale d'ordine e subalterno); personale esecutivo. L'elezione è fatta distintamente per ciascuna categoria e ad essa partecipano soltanto gli appartenenti alla categoria stessa. Le modalità per le suddette elezioni sono stabilite dal Ministro per i trasporti, sentite le organizzazioni sindacali del personale più rappresentative.

« I consiglieri di cui alla lettera *h*) sono scelti dal Ministro dei trasporti. L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti ».

La ragione di questo mio emendamento è evidente: si vuole arrivare ai membri elettivi an-

ziché a membri scelti dal Ministro. Non credo che ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni.

FERRARI. Prima dell'adozione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, che presentemente è in vigore ed è attesa della ratifica, la nomina dei rappresentanti del personale, se non erro, era fatta per elezione diretta e senza distinzione di categorie. Ora nella formulazione dell'articolo 2, proposta dal relatore, vedo qualcosa che mi pare non sia rispondente all'opportunità, anzi dirò di più, alla necessità della delega. Cosa vuol dire la nuova formulazione proposta e portare questi rappresentanti e queste elezioni in un campo che definirei corporativo di interessi? Il personale che lavora nell'Amministrazione ferroviaria è un personale che non deve assolutamente avere, nei confronti dell'utilità dell'Amministrazione ferroviaria stessa, distinzioni di settori e di categoria. L'interesse che deve curare il personale in questione è l'interesse dell'Amministrazione ferroviaria: se va bene l'Amministrazione ferroviaria va bene anche l'interesse del personale che lavora per tale Amministrazione. Per cui sono portato ad escludere ogni forma di specificazione e a sostenere che si debba tornare al sistema vigente prima che fosse emanato il decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 598. Aggiungerò che il ministro D'Aragona, rispondendo al senatore Massini quando si discuteva il bilancio del Ministero dei trasporti in Senato, disse che era d'accordo sul fatto che v'era qualcosa che non andava in queste disposizioni. Non solo, ma mi pare — non vorrei dir cosa inesatta e il Sottosegretario di Stato, senatore Battista, potrà correggermi — mi pare che dopo aver riconosciuto giusti i rilievi fatti dal senatore Massini, il Ministro abbia detto che bisognava mantenere l'elezione diretta e senza ingerenze del Ministero o del Ministro. Il Sottosegretario di Stato potrà forse precisare meglio questo; comunque io ritengo, per le considerazioni da me fatte, che non si debba fare distinzioni di settori e di categorie e non si debba assolutamente fare una terna da sottoporre alla scelta del Ministro, ma debba essere invece nominato quel rappresentante che esca naturalmente e spontaneamente dalla elezione degli interessati, cioè del personale. Aggiungo ancora, e questo per una precisazione, che ho elementi statistici che dimostrano l'erro-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

re di queste disposizioni. Io ho questi dati: la prima categoria, quella del gruppo A, è composta di circa 1.700 unità; la seconda categoria, quella dei gruppi B e C, personale d'ordine e subalterno, va tra le 20 e le 30 mila unità; l'altra categoria, quella del personale esecutivo, si aggira intorno, se non erro, alle 130-140 mila unità. Dico, se non erro, perchè è difficile stabilire oggi il numero delle unità nell'Azienda ferroviaria: io con precisione non sono riuscito ancora a conoscerlo. In ogni modo complessivamente e approssimativamente abbiamo i dati da me riferiti. Ora tutte queste unità hanno un interesse unico: che vada bene la Azienda ferroviaria. Ed allora perchè si deve stabilire una distinzione e fissare per un numero esiguo un valore e per un numero grande un identico valore? Ritengo che si debba tornare alla rappresentanza diretta senza distinzione di categorie, con una elezione fatta dal personale e senza che il Ministro possa scegliere su una terna di nomi.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi duole questa volta di non poter essere d'accordo con il senatore Ferrari poichè invece sono pienamente di accordo con il relatore, senatore Focaccia.

Bisogna partire dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, che, come ho rilevato questa mattina con altri colleghi rispetto ad altro disegno di legge, usa quel termine improprio di rappresentanza, il quale può creare, come crea, degli equivoci. Qui non siamo nel campo della rappresentanza per cui altri principi vengono in discussione, ma siamo nel campo della designazione, cioè si deve formare un organo consultivo che si chiama Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato e si ritiene opportuno che in questo Consiglio di amministrazione si facciano sentire voci di diversissimo significato e di diversissimo valore tanto che abbiamo i designati di vari Ministeri, della Avvocatura dello Stato e così via di seguito.

Ora è notevole che in questo organo consultivo si voglia anche sentire la voce del personale per cui si parla di tre rappresentanti del personale delle ferrovie dello Stato. A questo proposito vengono in discussione tre questioni.

La prima, che è superata dall'emendamento proposto dal relatore, è questa: la designazione lascia un margine di discrezionalità al Mi-

nistro per cui egli possa scegliere sia pure nei limiti di una terna? Ma noi abbiamo poco fatto udito l'emendamento del relatore, senatore Focaccia, che tende appunto a togliere questo potere discrezionale del Ministro, statuendo che il primo eletto delle varie categorie di personali ha diritto di sedere nel Consiglio d'amministrazione.

La seconda questione, che mi sembra sia stata profilata in modo diverso all'ultimo momento dal senatore Ferrari, è questa: l'elezione con quale sistema deve essere fatta? Il sistema previsto dal decreto legislativo, partendo dalla constatazione che ci sono varie categorie di personale, vuole tener conto di queste categorie per avere nel Consiglio di amministrazione membri appartenenti alle varie categorie e, quindi, i pareri dei dipendenti dell'Amministrazione che provengano da diversi settori, che abbiano una diversa formazione culturale e che quindi possano portare in seno al Consiglio di amministrazione una loro specifica competenza.

Ultima questione, ammesso che ci debbano essere membri appartenenti alle varie categorie, il corpo elettorale per i tre designati (sia pure con l'obbligo di scegliere nelle varie categorie) deve essere unico? Ma in tale caso noi fatalmente diamo alla parte più numerosa del corpo elettorale, cioè alla categoria più numerosa, la capacità di volgere l'elezione in una determinata direzione anche da un punto di vista di colorazione politica. Se invece vogliamo avvalerci nel Consiglio di amministrazione della specifica competenza di una categoria con la voce che questa stessa categoria esprime direttamente attraverso il suo designato, dobbiamo essere favorevoli a quel corpo elettorale che si collega perfettamente con lo specifico compito del designato, cioè ad un corpo elettorale distinto per ogni designato di categoria.

Ritengo quindi che l'emendamento proposto dal senatore Focaccia vada integralmente approvato.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Focaccia per le ragioni accennate sia dallo stesso senatore Focaccia sia dal senatore Rizzo Giambattista.

FERRARI. Se il Presidente permette anch'io vorrei presentare un emendamento. Desidererei che, fermo rimanendo l'emendamento

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

25ª RIUNIONE (24 ottobre 1950)

proposto dal senatore Focaccia per tutto il resto, il secondo comma dell'emendamento del senatore Focaccia stesso venisse così formulato: « I consiglieri indicati dalla lettera *g*) sono eletti direttamente dal personale e potranno essere uno del gruppo *A*, uno dei gruppi *B* e *C* ed uno del personale esecutivo, ma con elezione fatta dal complesso del personale senza distinzione di categoria e senza terne ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, ora proposto dal senatore Ferrari, all'emendamento del senatore Focaccia. Chi approva l'emendamento del senatore Ferrari è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

FERRARI. Poichè il mio emendamento non è stato approvato, sempre ribadendo il concetto che vedo sul sistema di cui all'emenda-

mento proposto dal senatore Focaccia uno slittamento corporativo, dichiaro di votare a favore dell'emendamento del senatore Focaccia stesso perchè migliora la dizione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Focaccia al primo e al secondo comma dell'articolo 2, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 7 maggio 1948, 598, emendamento di cui il senatore Focaccia stesso ha già data lettura. Chi approva l'emendamento anzidetto è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato a una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 19.